

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2260

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIARCA, KYENGE, CAPONE, CARNEVALI, QUARTAPELLE
PROCOPIO, PICCOLI NARDELLI, IORI, SBERNA, D'INCECCO,
BRUNO BOSSIO, CINZIA MARIA FONTANA, ALBANELLA, AMATO,
ARLOTTI, BASSO, CASATI, MARCO DI MAIO, GANDOLFI, GIU-
LIETTI, GRASSI, INCERTI, LENZI, LODOLINI, MANZI, MATTIELLO,
REALACCI, TARICCO, TIDEI, VENITTELLI, ZANIN, ZARDINI**

Istituzione del Servizio civile nazionale universale

Presentata il 2 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai trascorsi tredici anni da quando fu approvata la legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale (SCN) su base volontaria. L'intervento legislativo del 2001, pur lodevole nel suo impianto generale, non è risultato esente da limiti e manchevolezze. Ciò è apparso evidente con l'applicazione concreta della normativa in questi dodici anni. Affrontare il tema del SCN è ancor più fondamentale in una società come quella attuale afflitta da

una crisi sistemica che tende a far aumentare il numero dei deboli e dei bisognosi. Se si considera, poi, che negli ultimi anni il numero delle posizioni finanziate è molto diminuito con una notevole riduzione della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile si ritiene di primaria importanza dare un segnale politico chiaro di attenzione nei confronti del SCN. Il SCN è uno dei pochi istituti della Repubblica proteso, attraverso l'educazione alla pace e all'impegno civico dei

giovani, a concorrere pacificamente alla difesa della patria. Nasce dalla scelta personale di alcuni — spesso pagata a caro prezzo — di proporre, accanto alla difesa armata della patria, un modello alternativo fondato sull'azione non violenta e solidale. Un esempio virtuoso di «istituzionalizzazione»: potremmo dire la traduzione istituzionale dei valori della cittadinanza e dell'impegno civico. Un impegno che si è realizzato negli anni attraverso consistenti investimenti economici — invero sempre più calanti — e una mobilitazione imponente delle organizzazioni della società civile. Ciononostante è un istituto per nulla apprezzato, relegato a storia minore insieme a tutte le esperienze di impegno giovanile di questi decenni, come quelle del volontariato nazionale e internazionale. Troppo spesso sentiamo parlare dell'urgenza di guardare oltre l'ordinario e di pensare nuove possibilità di futuro, una retorica della speranza tanto declamata quanto incapace di mettere a sistema quello che già c'è: nel nostro caso il saper portare a frutto quello che già fanno da anni tante ragazze e tanti ragazzi partecipando a progetti di servizio civile. Uno strabismo patologico, persistente e incapace di cogliere i movimenti che animano i vissuti giovanili.

Il numero complessivo dei progetti di SCN finanziati nel periodo dal 2001 al 2011 è di 25.839, con un picco raggiunto nel 2007 (4100), poi a calare a 2.183 nel 2011. Il numero di volontari avviati al servizio dal 2001 al 2011 è stato di 277.820; anche qui con un picco di 45.890 nel 2007, che poi scende a 15.939 nel 2011. E infine, dal 2007 al 2012, i fondi riservati sono scesi da 296 a 68,8 milioni di euro, risaliti nel 2014 a 105 milioni di euro. Un impegno che vede risorse pubbliche sempre più ridotte e un investimento crescente delle organizzazioni del terzo settore: per un giovane, fra costi diretti, servizi e tempo dedicato non retribuito, siamo a quasi 5.500 euro, a fronte di uno Stato che investe meno di 6.000 euro. La spesa sostenuta dagli enti nel 2011 ammonta a 17.407.284 euro, quasi totalmente impiegati nelle retribuzioni. Gli enti hanno poi

sostenuto spese aggiuntive pari a 1.010.800 euro a copertura di spese generali (32 per cento), per la formazione (28 per cento), per iniziative specifiche (22 per cento) e per attività promozionali (19 per cento). Nel 2012 sono state impiegate 4.041 persone, di cui il 37 per cento personale retribuito (1.497), lo 0,6 per cento (25) personale distaccato e il 52 per cento volontari. Anche nel 2012 alla retribuzione del personale impiegato è andato quasi il 99 per cento della spesa totale, pari a 16.686.694 euro. Le spese aggiuntive sono salite a 1.124.844 euro, suddivisi in spese generali (32 per cento), per la formazione (29 per cento), per attività promozionali (22 per cento) e per iniziative specifiche (18 per cento). Un sistema virtuoso che vedeva la compartecipazione al progetto di amministrazioni pubbliche e di organizzazioni del terzo settore, oggi minacciato dal ritiro progressivo dello Stato. Si comprende come appaiono davvero fuori luogo le proposte che vorrebbero scaricare sulle organizzazioni anche il costo dell'assegno mensile, opzione che favorirebbe solo enti pubblici e organizzazioni ricche, di fatto privatizzando il SCN che, al contrario, vorremmo universale.

Ma se i dati ci presentano uno scenario alquanto problematico, i rapporti della Conferenza nazionale enti servizio civile (CNESC) ci parlano della soddisfazione dei giovani che hanno vissuto questa esperienza, di un successo incredibile e sconosciuto a molti: un popolo di giovani con una presenza piuttosto elevata di laureati (quasi il 40 per cento), ma anche di ragazzi e di ragazze con titoli di studi inferiori, giovani delle periferie e non associati, impegnati per la maggior parte nell'assistenza, nella cultura e nell'educazione, nell'ambiente e nella protezione civile. Le esperienze testimoniano come il SCN sia stato in grado di educare e di far crescere generazioni di giovani nell'incontro e nella scoperta di realtà nuove, luoghi fisici e morali nei quali consolidare un percorso di crescita come persone e cittadini. Si sente spesso ripetere quanto i giovani mostrino disinteresse e sfiducia nelle istituzioni, nella politica e nella vita

pubblica. Il SCN, al contrario, ha consentito a decine e decine di migliaia di giovani di comprendere come sia possibile conciliare interessi e attività personali con interessi e attività collettive, in una sintesi più ampia e in una dialettica positiva che valorizza e moltiplica il bene di tutti e di ciascuno.

Non da ultimo, il dramma della disoccupazione giovanile pone al SCN un'altra frontiera, impreveduta e inaspettata nella sua urgenza. Non stiamo parlando di una forma di apprendistato, di avviamento al lavoro o al lavoro mal pagato, ma di una risposta che impatta positivamente con la voglia dei giovani di fare, di intraprendere, di esserci e di rischiare in prima persona. Un ponte tra formazione alla cittadinanza e inserimento nel mondo del lavoro, un luogo nel quale ci si educa a progettare, a lavorare in squadra, alla flessibilità necessaria per raggiungere gli obiettivi stabiliti, all'uso saggio delle risorse disponibili. L'inserimento proprio del SCN tra le azioni potenzialmente finanziabili e prese in considerazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del Piano europeo « Garanzia giovani » (*Youth Guarantee*), apre nuove prospettive per questo istituto e avvia il confronto sul riconoscimento del suo valore e sul suo collegamento con il mondo del lavoro.

Nell'avvio della XVII Legislatura si è parlato e scritto di SCN come non accadeva da tempo. Un profluvio di parole inutile e dannoso se non seguiranno scelte chiare. Occorre mettere mano all'istituto del SCN nella cornice di un nuovo patto tra organizzazioni del terzo settore, amministrazione centrale e amministrazioni locali e regionali per rilanciare questo grande e unico laboratorio di formazione alla cittadinanza. Gli enti sono pronti da tempo per raccogliere la sfida a condizione che la politica definisca un quadro chiaro di obiettivi in base ai quali aprire un confronto sulle strategie, sui compiti e sulle responsabilità che ciascuno dovrà assumersi.

Il SNC è a tutto tondo un servizio di difesa della patria attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta,

alternativa alla difesa militare. Il quadro europeo è imprescindibile e non un semplice orpello, come lo è la cittadinanza europea.

È un'esperienza che vede i giovani protagonisti nell'attuazione e nella ridefinizione dell'idea di cittadinanza e di difesa della patria, nel consolidare e sostenere i legami sociali, nell'alimentare la cultura della legalità e della partecipazione attiva, nella difesa del patrimonio culturale e ambientale, nel partecipare a iniziative di cooperazione internazionale.

In questo quadro la programmazione deve rivestire un ruolo centrale. Per un'ottimale allocazione delle risorse crediamo debba essere prevista una pianificazione su base triennale articolata in fasi annuali. Va ripensato l'impianto gestionale per rendere il sistema più efficiente e va prevista obbligatoriamente la certificazione delle competenze acquisite. La presente proposta di legge prevede, inoltre, l'apertura al SCN ai cittadini stranieri residenti in Italia e il SCN prestatato all'estero.

Non da ultimo, è necessario un nuovo intervento legislativo che garantisca l'universalismo dell'accesso al SCN per tutti i giovani che ne fanno richiesta e una chiara ripartizione di funzioni tra l'amministrazione centrale e quelle decentrate.

Nel merito la proposta di legge è strutturata nel modo di seguito illustrato.

L'articolo 1 definisce le finalità del Servizio civile nazionale universale, di seguito « servizio civile », e, in particolare, prevede che, in base all'articolo 52 della Costituzione, il Servizio sia un autonomo istituto alternativo alla difesa armata della patria attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta.

L'articolo 2 definisce i programmi e i progetti attraverso i quali il Servizio civile adempie alla difesa non armata della patria. In particolare si prevede che i giovani siano coinvolti in percorsi di pace e di solidarietà, di collaborazione sociale, d'integrazione e di difesa del patrimonio storico ed artistico.

All'articolo 3 si prevede che le iniziative, i programmi e i progetti di cui all'articolo 2 prevedono la partecipazione

di enti pubblici o privati accreditati. L'accreditamento diventa, così, dimostrazione della volontà e della capacità dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge. Qualora un'organizzazione non abbia le capacità organizzative per potersi accreditare può far ricorso a organizzazioni specializzate, iscritte a un apposito albo, attraverso accordi di partenariato.

L'articolo 4 prevede il Piano triennale del servizio civile, documento di programmazione che orienta le scelte dello Stato e definisce le priorità dei programmi e dei progetti su cui investire le risorse economiche. Il Piano definisce, inoltre, il contingente annuo di giovani da reclutare per l'attuazione del servizio, stabilendo che comunque non deve essere inferiore alle 40.000 unità annue. Il Piano è redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — l'Ufficio nazionale per il servizio civile, con il contributo delle regioni e delle province autonome, degli enti accreditati e delle rappresentanze dei giovani del servizio civile, sentito il parere obbligatorio della Consulta nazionale di cui all'articolo 14.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per l'ammissione al Servizio civile, specificando in particolare che possono essere ammessi i cittadini italiani di età compresa fra i diciotto e i ventotto anni nonché i cittadini stranieri residenti in Italia che siano familiari di cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo periodo, titolari del permesso di soggiorno per asilo o di quello per protezione sussidiaria.

Al fine di tutelare le finalità e la struttura del Servizio civile sono inoltre fissate alcune condizioni di incompatibilità, stabilendo che ne sono esclusi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la detenzione, l'uso, il porto, il trasporto, l'importazione o l'esporta-

zione illecita di armi o di materiale esplosivo ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

È inoltre stabilito che il Servizio civile può avere una durata variabile, da nove a dodici mesi se svolto nel territorio nazionale ovvero da dodici a diciotto mesi se svolto all'estero. La struttura e la durata di svolgimento sono stabiliti invece in relazione alla natura del progetto, prevedendo comunque un impegno settimanale complessivo da venticinque a trenta ore, ovvero di un monte ore annuo da milleduecento a millequattrocentoquaranta ore.

Nel complesso, l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio civile deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di servizio prestato.

L'articolo 6 è dedicato agli interventi per l'inclusione dei cittadini disabili, in particolare assicurando che, allo scopo di promuovere presso tutti i giovani del Servizio civile un'adeguata conoscenza dei temi della disabilità e del disagio, all'interno della formazione generale sia previsto un modulo volto a far conoscere al giovane l'importanza della non discriminazione e dell'inclusione sociale delle persone disabili. È inoltre previsto che, in sede di pianificazione triennale, siano definiti criteri premiali e di incentivazione per progetti di Servizio civile che prevedono uno specifico orientamento sui temi della disabilità con riguardo alle modalità di accesso e di partecipazione da parte dei giovani disabili il cui stato sia riconosciuto.

L'articolo 7 riguarda la natura giuridica dei contratti del Servizio civile stipulati, l'importo degli stessi e le coperture assistenziali di cui beneficiano i giovani che sono ritenuti idonei. *In primis* è stabilito che lo *status* giuridico dei partecipanti al Servizio civile sia equiparato, ove possibile, a quello dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate, mentre quelli che svolgono servizio all'estero sono equiparati ai volontari della cooperazione internazionale. Inoltre si stabilisce che

l'attività svolta nell'ambito dei progetti del Servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi e che l'assegno per il Servizio civile non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità. Ai giovani ritenuti idonei sono infatti corrisposti un assegno di importo non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di Servizio civile all'estero.

Inoltre è stabilito che al termine del periodo di svolgimento del Servizio civile l'Ufficio nazionale per il servizio civile rilascia un apposito attestato a coloro che hanno svolto le attività previste e partecipato all'intero ciclo formativo senza demerito. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale. Infine si dispone che tutti coloro che hanno prestato il Servizio non possono in alcun caso presentare ulteriore domanda di ammissione al termine dello stesso.

L'articolo 8 dispone che sono iniziative del Servizio civile le azioni promosse dallo Stato, dalle regioni e dalla pubblica amministrazione, dai comuni e dalle organizzazioni sociali, volte a promuovere i valori e le attività del Servizio civile, mentre l'articolo 9 definisce gli ambiti e i contenuti minimi dei programmi del Servizio civile.

L'articolo 10 è dedicato a specificare il contenuto minimo di principio che devono avere i progetti del Servizio civile, rinviando a uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle caratteristiche specifiche nonché dei criteri di valutazione degli stessi.

È inoltre stabilita la competenza dell'Ufficio nazionale per il servizio civile a valutare e ad approvare i progetti presentati specificando che, entro centoventi giorni dal deposito dei progetti da parte degli enti, esso è tenuto a comunicare il

punteggio attribuito a ogni progetto e, sulla base del contingente annuo, a comunicare la lista dei progetti ammessi al finanziamento statale e a indicare i progetti ammessi al finanziamento regionale stabilito dalle regioni partecipanti.

L'articolo 11 specifica le tipologie di sanzioni che possono essere comminate agli enti che violino il dovere di cooperazione per l'efficiente gestione del Servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti. Il soggetto che può irrogare le sanzioni è l'Ufficio nazionale per il servizio civile, sulla base delle indicazioni della regione o dell'ente competente per il territorio su cui l'ente opera, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa e gli effetti prodottisi.

Gli articoli 12 e 13 sono dedicati all'individuazione della struttura e ai compiti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Prima di tutto è stabilito che sono compiti dell'Ufficio nazionale l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile e che esso ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, è stabilito che il Servizio civile è compito esclusivo dello Stato e che nell'ambito della collaborazione tra gli enti sono fissate le funzioni delle regioni, delle province autonome e dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. Tra le funzioni individuate in capo a quest'ultimo si ricordano: la definizione della proposta di Piano triennale del Servizio civile, l'attuazione dello stesso Piano, la definizione e la gestione della normativa in materia di accreditamento degli enti e delle organizzazioni, nonché la relazione annuale alle Camere. Alle regioni e alle province autonome spettano invece le funzioni inerenti l'attività di controllo sugli enti e sullo svolgimento dei progetti, l'attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti dai progetti, la promozione di azioni e di accordi per la valorizzazione dell'attività svolta nell'ambito del Servizio civile ai fini dell'inserimento lavorativo, nonché la promozione del Servizio civile nel territorio, in coordinamento con le regioni, anche nei con-

fronti delle scuole e attraverso la messa in rete delle competenze tra le organizzazioni coinvolte.

L'articolo 14 istituisce la Consulta nazionale per il servizio civile nazionale universale, collocandola presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile come organo consultivo e di ricerca al fine di attuare la legge. È previsto che la Consulta esprima pareri obbligatori sugli atti più importanti adottati dall'Ufficio nazionale e che non possa essere composta da un numero di membri superiore a venti, scelti tra rappresentanti dei giovani che hanno prestato o stanno prestando il Servizio civile, da rappresentanti delle consulte regionali e da rappresentanti degli enti e delle organizzazioni. Analogamente, è previsto che anche al livello regionale e delle province autonome siano istituite consulte per l'attuazione della legge, per quanto di competenza delle regioni e delle province autonome medesime.

L'articolo 15 prevede che presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile sia istituito anche il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta quale organismo di studio e di ricerca in materia di culture, legislazioni ed esperienze di forme civili, non armate e non violente di difesa della patria.

L'articolo 16 è dedicato alla formazione dei giovani del Servizio civile, che deve avere una durata complessiva non inferiore a 100 ore e che consiste in una fase generale e in una fase di formazione specifica non inferiore a 50 ore.

L'articolo 17 ribadisce che il Servizio civile riconosciuto quale esperienza di educazione è inserito nel sistema pubblico nazionale di certificazioni e competenze, prevedendo la possibilità dell'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani del Servizio civile, con particolare riferimento

alla possibilità posta in capo alle regioni e alle province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, di stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani del Servizio civile.

L'articolo 18 disciplina in specifico le modalità di svolgimento del Servizio civile all'estero, prevedendo ulteriori requisiti, come ad esempio una durata minima di dodici mesi e massima di diciotto mesi, e adeguate misure di sicurezza per i giovani del Servizio civile.

L'articolo 19 prevede l'istituzione del Fondo nazionale per il servizio civile nazionale universale, costituito da una specifica assegnazione annua finalizzata all'organizzazione del Servizio civile e all'avvio del contingente di giovani, da specifici stanziamenti di regioni, province autonome, province e comuni finalizzati all'avvio dell'attività di giovani nel Servizio civile nel territorio di competenza, nonché da stanziamenti di province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, da donazioni di cittadini, di soggetti pubblici, privati e senza scopo di lucro e da parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche assegnata allo Stato.

L'articolo 20 prevede che il Governo, in attesa della definizione del primo Piano triennale, emani uno o più regolamenti volti a individuare e definire gli obiettivi del Piano, nonché i soggetti pubblici o privati chiamati a realizzare i progetti. Inoltre si prevede che in attesa della completa attuazione della legge continuo, in quanto compatibili, a essere applicate le disposizioni della legge 6 marzo 2001, n. 64, e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. È istituito il Servizio civile nazionale universale, quale autonomo istituto finalizzato, ai sensi dell'articolo 52, primo comma, della Costituzione, all'adempimento del dovere di difesa della patria attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta, alternativa alla difesa militare.

ART. 2.

(Attività del servizio civile nazionale universale)

1. Il Servizio civile nazionale universale attua le finalità di cui all'articolo 1 attraverso iniziative, programmi e progetti che assicurano la partecipazione dei giovani:

a) nell'attuazione del processo di elaborazione e ridefinizione dell'idea di cittadinanza e difesa della patria, a partire dai percorsi di pace, di solidarietà e di collaborazione sociale, culturale, politica ed economica sovranazionali che hanno portato alla costruzione dell'Unione europea, per contribuire al progresso dell'Unione in particolare sotto il profilo culturale e politico;

b) nel sostegno e consolidamento dei legami sociali e culturali, della coesione e dell'integrazione sociali nonché dell'integrazione tra le persone residenti nel territorio nazionale, con particolare attenzione al coinvolgimento, all'inserimento e alla partecipazione attiva dei soggetti più svantaggiati;

c) nella promozione e diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della partecipazione responsabile e del senso civico;

d) in modo diretto ovvero tramite l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, alle iniziative di pace, di aiuto umanitario e di cooperazione internazionale, di sostegno ai processi di pacificazione e di risoluzione dei conflitti nel mondo;

e) alla difesa del patrimonio culturale, ambientale, storico e artistico della nazione, favorendone la valorizzazione e la fruizione e promuovendo la consapevolezza che esso rappresenta un bene comune da preservare e da trasmettere alle generazioni future.

2. Le attività del Servizio civile nazionale universale di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite dal Piano triennale di cui all'articolo 4.

3. La titolarità sul Servizio civile nazionale universale è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri o a un Ministro da questi delegato.

ART. 3.

(Attuazione del Servizio civile nazionale universale).

1. Le iniziative, i programmi e i progetti di cui all'articolo 2 prevedono il coinvolgimento, l'attivazione e la partecipazione di enti e organizzazioni pubblici, del privato sociale e senza scopo di lucro, di seguito denominati «enti», che:

a) condividono le finalità di cui all'articolo 1 e sono in possesso degli strumenti necessari per garantire la loro attuazione;

b) assicurano la formazione dei giovani ai fini della loro partecipazione ai progetti del Servizio civile nazionale universale.

2. Gli enti interessati alla realizzazione dei progetti del Servizio civile nazionale universale, in base al piano triennale di cui all'articolo 4, devono essere accreditati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-regioni », e della Consulta nazionale di cui all'articolo 14, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i requisiti per l'accreditamento degli enti ed è istituito l'albo degli enti del Servizio civile nazionale universale.

4. Qualora gli enti non possiedano in proprio le capacità organizzative specifiche richieste ai fini dei progetti del Servizio civile nazionale universale possono fare ricorso a enti specializzati, iscritti all'albo degli enti di cui al comma 3, attraverso accordi di partenariato.

5. La normativa di attuazione della presente legge determina i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento.

ART. 4.

(Piano triennale del Servizio civile nazionale universale).

1. Il Piano triennale del Servizio civile nazionale universale, di seguito denominato « Piano », è il documento di programmazione che orienta le scelte dello Stato nell'investimento delle risorse del Servizio, e che identifica, qualifica e definisce le gerarchie di priorità delle iniziative, dei programmi e dei progetti realizzati dagli enti su scala regionale, nazionale, europea e internazionale.

2. Il Piano è redatto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, a cura dell'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 12, con il contributo delle regioni e delle province autonome, degli enti, e delle rappresentanze dei giovani del Servizio civile nazionale universale, sentito il parere obbligatorio della Consulta nazionale di cui all'articolo 14. Il Piano, articolato per fasi di attuazione annuali, definisce la gerarchia delle priorità da assegnare alle iniziative, ai programmi e ai progetti di cui al comma 1, sulla base di espliciti criteri di identificazione delle tematiche prioritarie relative alle attività di

cui all'articolo 2; definisce il contingente annuo di giovani da reclutare in base alle domande di partecipazione presentate, comunque prevedendo un contingente minimo di 40.000 unità in servizio a tempo pieno, e i criteri della sua ripartizione; definisce gli interventi su scala europea e internazionale nel triennio; prevede la quantificazione e la ripartizione delle risorse economiche per l'attuazione dello stesso Piano.

3. Lo schema del Piano è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Fa parte integrante del Piano, a partire dalla sua seconda redazione, la valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati ottenuti.

ART. 5.

(Ammissione e durata del Servizio civile nazionale universale).

1. Sono ammessi a prestare il Servizio civile nazionale universale su base volontaria, nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 4, comma 2:

a) i cittadini italiani e i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che al momento di presentare la domanda hanno un'età compresa tra diciotto e ventotto anni;

b) i cittadini stranieri residenti in Italia:

1) familiari di cittadini di Paesi membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2) titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

3) titolari del permesso di soggiorno per asilo;

4) titolari del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

2. Costituisce causa di esclusione dal Servizio civile nazionale universale l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'esclusione non si applica qualora, alla data di presentazione della domanda, la pena comminata sia stata scontata per intero. A parziale deroga sono ammessi i cittadini che, condannati in via definitiva, accedono a misure alternative alla detenzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta nazionale di cui all'articolo 14, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al Servizio civile nazionale universale dei detenuti condannati in misura alternativa tenuto conto delle norme vigenti in materia.

3. Il Servizio civile nazionale universale può avere una durata compresa tra i nove e i dodici mesi in Italia e i dodici e i diciotto mesi all'estero.

4. La durata e l'orario di svolgimento del Servizio civile nazionale universale sono stabiliti in relazione alla natura del progetto e prevedono comunque un impegno settimanale complessivo minimo e massimo di venticinque e di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo e massimo corrispondente, rispettivamente, a 1.200 e a 1.440 ore. I progetti all'estero possono prevedere solo il limite di un orario minimo fissato a trentasei ore settimanali ovvero di un monte ore annuo minimo di 1.700 ore.

5. L'articolazione dell'orario di svolgimento del Servizio civile nazionale universale deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di Servizio prestato. L'ente può concedere la

fruizione anticipata dei permessi non maturati sino a un massimo di venti giorni.

6. I giorni di permesso retribuito e le festività durante le quali non è prestato il Servizio civile nazionale universale non sono conteggiati nel calcolo del monte ore annuale; ogni giorno di assenza per malattia, infortunio o maternità è conteggiato per sei ore nel calcolo dello stesso.

7. Al Servizio civile nazionale universale non possono essere ammessi i giovani che, all'atto della presentazione della domanda, risultano appartenenti a corpi militari o alle Forze di polizia.

ART. 6.

(Servizio civile nazionale universale e interventi per l'inclusione dei giovani disabili).

1. Il Servizio civile nazionale universale assicura il rispetto della dignità della persona disabile e la sua non-discriminazione, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Allo scopo di promuovere presso tutti i giovani del Servizio civile nazionale universale un'adeguata conoscenza dei temi della disabilità e del disagio, all'interno della formazione generale è previsto un modulo in materia di non discriminazione e di inclusione sociale delle persone disabili nell'ambito di una rinnovata concezione di difesa della patria e di una rafforzata coscienza civica.

3. Nel Piano sono definiti i criteri di premialità e i meccanismi di incentivazione per progetti del Servizio civile nazionale universale che prevedono, nel rispetto di specifiche linee guida in materia emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le federazioni rappresentative a livello nazionale delle associazioni delle persone disabili e la Consulta nazionale di cui all'articolo 14, uno specifico orientamento ai temi della disabilità con riguardo alle modalità di accesso e di partecipazione, in termini di

effettività di condizioni di uguaglianza con gli altri e di pari opportunità, da parte dei giovani disabili il cui stato è riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con riferimento alla natura delle attività svolte, alle caratteristiche delle strutture, dei sistemi e dei processi, nonché con riguardo al livello di impatto sulla stessa organizzazione e, in generale sul contesto sociale in termini di modificazione della concezione e della relazione con la disabilità, con lo svantaggio sociale e con l'emarginazione.

4. Per promuovere e sostenere la partecipazione di giovani disabili al Servizio civile nazionale universale, le regioni e le province autonome nonché, per quanto di loro competenza, i comuni e i loro consorzi, sviluppano programmi, iniziative e attività anche con riferimento a istituti regionali di impegno e di coinvolgimento civici nonché alle funzioni dell'inserimento mirato al lavoro dei giovani disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 7.

(Rapporto di Servizio civile nazionale universale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentite le regioni, le province autonome e la Consulta nazionale di cui all'articolo 14, definisce lo *status* giuridico dei giovani del Servizio civile nazionale universale equiparandolo, ove possibile, a quello dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate. I giovani del Servizio, ai fini dell'ottenimento dei visti per lo svolgimento del servizio all'estero, sono equiparati ai volontari della cooperazione internazionale.

2. L'attività svolta nell'ambito dei progetti del Servizio civile nazionale universale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno di cui al comma 5, non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non

comporta la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.

3. I giovani selezionati dagli enti accreditati per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 10 sono avviati al Servizio civile nazionale universale sulla base di un contratto sottoscritto dall'Ufficio nazionale di cui all'articolo 12 e successivamente trasmesso agli stessi giovani per la sottoscrizione e per la restituzione.

4. Il contratto di cui al comma 3, recante la data di inizio del Servizio civile nazionale universale attestata dal responsabile dell'ente accreditato, stabilisce il trattamento economico e giuridico, in conformità al comma 5, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il giovane e le relative sanzioni in caso di violazioni.

5. Ai giovani del Servizio civile nazionale universale competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di Servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'articolo 19.

6. L'Ufficio nazionale di cui all'articolo 12, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVASS), provvede a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile nazionale universale e stipula un'apposita polizza, posta a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19.

7. L'assistenza sanitaria ai giovani del Servizio civile nazionale universale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il Servizio civile nazionale universale sono

rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 19.

8. Per la tutela della maternità si applicano le disposizioni del punto 8 del prontuario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2009.

9. Al termine del periodo di svolgimento del Servizio civile nazionale universale, compiuto senza demerito e per coloro che hanno partecipato all'intero ciclo formativo, l'Ufficio nazionale di cui all'articolo 12 rilascia ai giovani un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del Servizio stesso. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario che ha terminato la ferma annuale.

10. I soggetti impiegati in progetti del Servizio civile nazionale universale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni loro affidate, ai sensi di quanto previsto dal contratto di cui ai commi 3 e 4, e possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo solo se compatibile con il corretto espletamento dello stesso Servizio. I giovani del Servizio civile nazionale universale non possono essere impiegati per garantire, nei diversi ambiti, i servizi pubblici essenziali in capo alle amministrazioni centrali o territoriali dello Stato in sostituzione di figure professionali.

11. I soggetti che hanno prestato il Servizio civile nazionale universale non possono in nessun caso presentare ulteriore domanda di ammissione al Servizio al termine dello stesso.

ART. 8.

(Iniziativa di Servizio civile nazionale universale).

1. Sono iniziative del Servizio civile nazionale universale le azioni promosse dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, dai comuni, dalle amministra-

zioni pubbliche, dalle organizzazioni sociali e da soggetti privati tese a promuovere i valori e le attività del Servizio civile nazionale universale, nonché a coinvolgere nuovi soggetti e istituzioni.

2. Nel Piano sono incluse le iniziative, internazionali, nazionali, regionali o locali di cui al comma 1.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziate dal soggetto proponente e mediante quota parte del Fondo nazionale di cui all'articolo 19.

ART. 9.

(Programmi del Servizio civile nazionale universale).

1. Sono considerati programmi del Servizio civile nazionale universale i piani pluriennali di ricerca, sperimentazione e creazione di *partnership* finalizzati all'acquisizione di materiali conoscitivi, buone pratiche e reti di collaborazione e in particolare:

a) all'acquisizione di elementi conoscitivi funzionali all'individuazione delle aree tematiche degli interventi del Piano;

b) all'acquisizione degli elementi conoscitivi sull'attuazione degli interventi del Piano, con particolare riferimento all'impatto sul capitale umano e sociale dei giovani del Servizio civile nazionale universale, sulle situazioni oggetto degli interventi;

c) alla realizzazione di reti fra soggetti istituzionali, dei settori dell'istruzione e dell'impresa, della società civile e delle organizzazioni giovanili, di dimensione internazionale, a cominciare dall'Unione europea.

2. Il Piano può comunque individuare ulteriori finalità dei programmi del Servizio civile nazionale universale.

3. I programmi di cui al presente articolo sono finanziati dal soggetto proponente e mediante quota parte del Fondo nazionale di cui all'articolo 19.

ART. 10.

(Progetti del Servizio civile nazionale universale).

1. L'organizzazione delle attività del Servizio civile nazionale universale è attuata tramite specifici progetti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta nazionale di cui all'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche cui devono attenersi i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, nonché i relativi criteri di valutazione in conformità alle finalità della presente legge. Tali criteri devono, in particolare, tenere conto in modo vincolante, degli esiti dell'attività di monitoraggio e di verifica compiuta sui progetti realizzati dagli enti nella regione o nella provincia autonoma e nello stesso settore nell'anno precedente o nell'ultimo anno in cui gli stessi enti hanno svolto attività di Servizio civile nazionale universale.

3. I progetti presentati dagli enti devono comunque prevedere:

a) l'indicazione del collegamento tra le finalità della presente legge, le attività di cui all'articolo 2 a cui l'ente partecipa e la realizzazione dei progetti;

b) gli obiettivi formativi rivolti ai giovani;

c) le modalità di realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera *b)*, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani nei progetti;

d) i criteri e le modalità di selezione dei giovani del Servizio civile nazionale universale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5;

e) i criteri e le modalità di monitoraggio dei progetti per ciò che riguarda l'attuazione degli stessi e il raggiungimento degli obiettivi indicati.

4. Entro centoventi giorni dal deposito dei progetti da parte degli enti, nei termini stabiliti dall'Ufficio nazionale di cui all'articolo 12, questi è tenuto a comunicare il punteggio attribuito a ogni progetto e, sulla base del contingente annuo stabilito ai sensi dell'articolo 4, a comunicare la lista dei progetti ammessi al finanziamento statale e indicare i progetti ammessi al finanziamento regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*).

5. Il bando per la selezione dei volontari nei progetti ammessi ai finanziamenti di cui al comma 4, è pubblicato entro novanta giorni dalla comunicazione delle liste dei medesimi progetti.

ART. 11.

(Sanzioni amministrative).

1. Gli enti sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del Servizio civile nazionale universale e per la corretta realizzazione dei progetti.

2. Agli enti che violano il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei giovani del Servizio civile nazionale universale, violando quelle per le modalità di impiego dei giovani del Servizio civile nazionale universale, non realizzando in tutto o in parte i progetti, ledendo la dignità dei giovani del Servizio civile nazionale universale, o non ottemperando alle disposizioni in materia di accreditamento, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) diffida per scritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

c) interdizione temporanea della durata di un anno a presentare altri progetti;

d) cancellazione dall'albo degli enti del Servizio civile nazionale universale.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano in relazione all'infrazione commessa dall'ente o dal soggetto attuatore del progetto.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale di cui all'articolo 12, sulla base delle indicazioni della regione o della provincia autonoma competente per il territorio in cui l'ente opera, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa e gli effetti prodotti. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti del Servizio civile nazionale universale è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate e impedisce la reinscrizione dell'ente all'albo per cinque anni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le corrispondenze tra le irregolarità riscontrate e le sanzioni da applicare ai sensi del presente comma.

ART. 12.

(Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, di seguito denominato « Ufficio », cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale universale ed è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e tenuto conto delle attività di cui all'articolo 2, l'Ufficio raccoglie, esamina e decide sulle richieste di accreditamento degli enti e verifica la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel relativo albo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e tenuto conto delle attività di cui all'articolo 2, l'Ufficio, inoltre, raccoglie, esamina e approva i progetti predisposti dagli enti.

4. L'Ufficio gestisce il Fondo di cui all'articolo 19 nei modi e nei limiti ivi stabiliti.

ART. 13.

(Ripartizione di funzioni tra Ufficio, regioni e province autonome).

1. Il Servizio civile nazionale universale, ai sensi dell'articolo 1, è competenza esclusiva dello Stato. Nell'ambito della leale collaborazione tra le istituzioni, sono fissate le funzioni in materia di tale servizio delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Ufficio.

2. L'Ufficio è il responsabile della proposizione e dell'attuazione della normativa secondaria, alle cui definizione e attuazione sono chiamate anche le regioni e le province autonome.

3. All'Ufficio sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) attuazione del piano triennale;
- b) accreditamento degli enti;
- c) valutazione dei progetti di cui all'articolo 10;
- d) formazione dei giovani ai sensi dell'articolo 16;
- e) gestione del Fondo di cui all'articolo 19;
- f) presentazione di una relazione annuale alle Camere sul Servizio civile nazionale universale.

4. Alle regioni e alle province autonome sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) attività di controllo sugli enti e sullo svolgimento dei progetti di cui all'articolo 10;
- b) attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati raggiunti con i progetti di cui all'articolo 10;
- c) promozione di azioni e di accordi per la valutazione del periodo di svolgimento del Servizio civile nazionale universale ai fini dell'inserimento lavorativo e

del riconoscimento di un credito formativo ai sensi dell'articolo 17;

d) attività di promozione e di informazione sul Servizio civile nazionale universale in collaborazione con le province e con i comuni;

e) facoltà di introdurre ulteriori incentivi a beneficio dei giovani per lo svolgimento del Servizio civile nazionale universale in progetti realizzati nel territorio di competenza;

f) presentazione di una relazione annuale al consiglio regionale della provincia autonoma competente.

ART. 14.

(Consulta nazionale per il servizio civile nazionale universale).

1. Presso l'Ufficio è istituita la Consulta nazionale per il Servizio civile nazionale universale, di seguito denominata « Consulta », quale organismo di consultazione, riferimento, ricerca e confronto nell'attuazione della presente legge.

2. La Consulta esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:

a) piano triennale;

b) proposta di contingente annuo;

c) proposta di piano finanziario annuale e triennale;

d) proposte di normativa di attuazione in materia di accreditamento degli enti, di valutazione dei progetti, di formazione, di controllo e di monitoraggio, nonché di *status* dei giovani del Servizio civile nazionale universale.

3. La Consulta, che prevede un massimo di venti membri, è composta da rappresentanti dei giovani che hanno prestato o stanno prestando il Servizio civile nazionale universale, da rappresentanti delle consulte di cui al comma 4 e, in

misura maggioritaria, da rappresentanti degli enti. Essa elegge al suo interno il presidente.

4. Sono altresì istituite le consulte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano del Servizio civile nazionale universale, composta ai sensi del comma 3, ai fini della consultazione dei giovani del Servizio e degli enti operanti nel territorio di competenza sulle funzioni affidate alle regioni e alle province autonome.

5. Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio è prevista un'apposita dotazione annua per garantire l'operatività della Consulta e delle consulte di cui al comma 4.

ART. 15.

(Comitato per la difesa civile non armata e non violenta).

1. Presso l'Ufficio è istituito il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta, di seguito denominato « Comitato », quale organismo di studio e di ricerca in materia di forme civili, non armate e non violente di difesa della patria e di gestione non violenta dei conflitti, anche valorizzando a tali fini le esperienze già realizzate in Italia e all'estero.

2. Il Comitato è composto da un massimo di venti componenti in rappresentanza delle amministrazioni centrali dello Stato, delle università che hanno istituito corsi sulla materia di cui al comma 1, degli enti, nonché di associazioni e di organismi con documentata esperienza nella citata materia ed elegge al suo interno il presidente.

3. Il decreto istitutivo del Comitato definisce il regolamento di funzionamento dello stesso.

4. Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio è prevista un'apposita dotazione annua per garantire l'operatività del Comitato. È escluso qualsiasi compenso per i componenti del Comitato, fatto salvo il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

ART. 16.

(Formazione al Servizio civile nazionale universale).

1. La formazione dei giovani del Servizio civile nazionale universale ha una durata complessiva non inferiore a 100 ore e consiste in una fase di formazione generale sulle finalità e sulle attività della presente legge e in una fase di formazione specifica sul progetto presso l'ente responsabile dello stesso iscritto all'albo di cui all'articolo 3.

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione, consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile nonché in momenti di lettura e di rielaborazione dell'esperienza di servizio civile nazionale universale in base alle sue finalità e ha la durata minima di 50 ore, di cui non più del 20 per cento fornito utilizzando la rete *internet* e altri strumenti di diffusione di informazioni a distanza.

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dagli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 3, anche in forma associata o consorziata.

4. L'Ufficio, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di base per la formazione generale dei giovani del Servizio civile nazionale universale al fine di accrescerne la coscienza civica in riferimento ai valori della pace e della cittadinanza, con specifico riferimento ai principi costituzionali fondamentali e alle tematiche relative alla difesa civile non armata e non violenta, favorendo altresì in essi la conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di Servizio civile nazionale universale con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri.

5. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, commisurata alla durata e alla tipologia d'impiego, è svolta di norma e comunque per almeno 30 ore nei primi cinque mesi di realizzazione del

progetto ed è organizzata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, anche in forma associata o consorziata.

ART. 17.

(Riconoscimento della prestazione del Servizio civile nazionale universale).

1. Il Servizio civile nazionale universale è riconosciuto, ai sensi del comma 53 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, quale esperienza di educazione non formale e informale da inserire nel sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze.

2. L'Ufficio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Consulta, emana uno o più regolamenti al fine di:

a) consentire agli enti accreditati di organizzare i progetti in modo funzionale alla certificazione delle competenze;

b) aiutare i giovani nella presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di certificazione delle competenze;

c) favorire la comunicazione tra le organizzazioni preposte alla certificazione relativa allo svolgimento del Servizio civile nazionale universale e lo stesso Ufficio ai fini dell'acquisizione e dello scambio di dati e di materiali.

3. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani del Servizio civile nazionale universale.

4. Il periodo di Servizio civile nazionale universale effettivamente prestato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e con lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

5. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del

conseguimento dei titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del Servizio civile nazionale universale rilevanti per il *curriculum* degli studi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nei pubblici concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinate riserve di posti nella misura del 20 per cento per coloro che hanno prestato per dodici mesi Servizio civile nazionale universale. Sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.

7. La cessazione anticipata del rapporto di Servizio civile nazionale universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, fatte salve le ipotesi in cui tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio e il servizio prestato sia pari almeno a sei mesi.

ART. 18.

(Servizio civile nazionale universale all'estero).

1. Il Servizio civile nazionale universale può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio.

2. I progetti del Servizio civile nazionale universale svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito al comma 2 dell'articolo 10, devono possedere i seguenti requisiti:

a) prevedere una durata minima di dodici mesi e massima di diciotto mesi;

b) prevedere la permanenza dei giovani del Servizio civile nazionale universale presso la sede estera per un periodo non inferiore al 60 per cento della durata del progetto;

c) prevedere lo svolgimento del Servizio civile nazionale universale in particolare:

1) nei Paesi in via di sviluppo ovvero che presentano situazioni di conflitto sociale o di emergenza ambientale;

2) nei Paesi in cui sono in atto conflitti armati o che vivono situazioni di post-conflitto, anche nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali a carattere civile finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

3) nei Paesi aderenti all'Unione europea;

4) in altri Paesi esteri anche nell'ambito di programmi di servizio civile previsti dai medesimi Paesi;

d) garantire adeguate misure di sicurezza per i giovani del Servizio civile nazionale universale.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 è definito lo *status* giuridico dei giovani del Servizio civile nazionale universale all'estero equiparandolo, ove possibile, allo *status* giuridico dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministro degli affari esteri e sentita la Consulta, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai giovani del Servizio civile nazionale universale all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari italiani dei Paesi di destinazione.

ART. 19.

(Fondo nazionale per il Servizio nazionale universale).

1. È istituito il Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale universale, di se-

guito denominato « Fondo », che è costituito:

a) da una specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato, finalizzata all'organizzazione del Servizio civile nazionale universale e all'attuazione del relativo piano triennale;

b) dagli stanziamenti per il Servizio civile nazionale universale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati al sostegno delle iniziative di cui all'articolo 8, dei programmi di cui all'articolo 9 e dei progetti di cui all'articolo 10 nel territorio di competenza, aggiuntivi a quanto indicato dalla lettera *a)*;

c) dagli stanziamenti di enti locali, di enti pubblici e di fondazioni bancarie, finalizzati al sostegno delle iniziative di cui all'articolo 8, dei programmi di cui all'articolo 9 e dei progetti di cui all'articolo 10 nel territorio di competenza, aggiuntivi a quanto indicato dalla lettera *a)*;

d) dalle donazioni di cittadini, soggetti pubblici, privati e senza scopo di lucro, finalizzate al sostegno delle iniziative di cui all'articolo 8, dei programmi di cui all'articolo 9 e dei progetti di cui all'articolo 10 nel territorio di competenza, aggiuntivi a quanto indicato dalla lettera *a)*;

e) da una parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche assegnata allo Stato.

2. All'onere di cui alla lettera *a)* del comma 1, determinato in 600 milioni di euro a partire dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nel bilancio del Ministero della difesa per una percentuale del 2 per cento e per la quota rimanente a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. Il Fondo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, è collocato presso l'Ufficio che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di

riferimento, un apposito piano di programmazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta. Il piano può essere modificato con un'apposita nota di variazione infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano di programmazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 3 stabilisce:

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio, inclusi la Consulta e le consulte regionali e delle province autonome, il Comitato e le attività di informazione e di promozione, da mantenere nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del medesimo Fondo;

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle iniziative e ai programmi di cui agli articoli 8 e 9;

c) la quota delle risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai giovani del SCN destinati alla realizzazione dei progetti in Italia e all'estero di cui all'articolo 10;

d) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle attività di formazione, monitoraggio e ricerca, nonché al sostegno della mobilità dei giovani del Servizio civile nazionale universale nel territorio nazionale.

5. L'Ufficio, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale di cui al comma 4, provvede all'assegnazione delle risorse provenienti dagli stanziamenti, donazioni e versamenti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

6. Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo per la loro assegnazione.

7. Alla gestione del Fondo si provvede mediante la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

8. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento dell'Ufficio sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 20.

(Regolamenti).

1. Ai fini della definizione del primo piano triennale di cui all'articolo 4 il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, uno o più regolamenti volti a:

a) individuare e definire gli obiettivi del piano triennale nonché i suoi contenuti in termini di iniziative, di programmi e di progetti, inclusa la ripartizione per aree di intervento del contingente dei giovani da impiegare;

b) individuare gli enti interessati alla realizzazione di progetti del Servizio civile nazionale universale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;

c) prevedere le modalità di formazione dei giovani del Servizio civile nazionale universale nonché di rendicontazione dell'attività da essi svolta.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede, con uno o più regolamenti emanati ai sensi del comma 1, ove ritenuto necessario a seguito della valutazione dell'attività del Servizio civile nazionale universale, a prevedere modifiche alle modalità di organizzazione e di svolgimento del medesimo Servizio al fine di garantire livelli sempre più alti di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamen-

tari, che si esprimono entro novanta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i regolamenti possono comunque essere emanati.

4. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono altresì individuate le disposizioni regolamentari vigenti che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

5. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 6 marzo 2001, n. 64, e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0021580